

Relazione illustrativa**Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 65/97, l.r. 78/98, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014.).**

Con la presente proposta di legge si intende modificare la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r.10/2010 e l.r. 65/2014) per quanto attiene alle disposizioni transitorie.

A seguito dei controlli effettuati nelle cave del distretto apuo versiliese, sono state rilevate difformità nell'attività di escavazione che potrebbero dar luogo alla decadenza delle autorizzazioni rilasciate e alla conseguente cessazione dell'attività.

Alcuni Comuni interessati non hanno contestato tali difformità in virtù di un'interpretazione estesa del perimetro autorizzato, inteso come complessivo compendio estrattivo, ingenerando l'affidamento degli operatori in ordine alla conformità volumetrica dell'attività di escavazione.

Stante la necessità che il comune si adegui ad una rigorosa e corretta interpretazione del perimetro estrattivo corrispondente a quello del progetto di coltivazione, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e ferme restando le condizioni di sicurezza, l'intervento normativo prevede un periodo transitorio di adeguamento durante il quale – anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali - è esclusa l'immediata applicazione della più grave misura sanzionatoria della decadenza.

L'articolo 1 della PDL inserisce l'articolo 58 bis nella l.r. 35/2015 che disciplina il nuovo regime transitorio.

Il comma 1 stabilisce che, fino all'approvazione dei piani attuativi previsti dall'articolo 113 della l.r. 65/2014 e comunque non oltre la data del 5 giugno 2019, qualora il titolare di un'autorizzazione in corso di validità abbia realizzato una difformità volumetrica superiore ai 1000 mc rispetto al progetto di coltivazione autorizzato, ma comunque all'interno dell'area in disponibilità a destinazione estrattiva, il comune ordina la cessazione immediata dell'attività nell'area oggetto della difformità e la presentazione di una perizia giurata che dimostri che le opere sono state eseguite prima dell'entrata in vigore della presente norma, dispone la presentazione e realizzazione di un progetto di messa in sicurezza e risistemazione ambientale dell'area che tenga conto degli impatti complessivi derivanti dalle lavorazioni difformi la messa in sicurezza e la risistemazione ambientale dell'area e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 52, comma 4 della l.r. n. 35/2015.

Il comma 2 prevede la sospensione dell'autorizzazione sino al completamento delle opere di messa in sicurezza dell'area in conformità al progetto predisposto in attuazione dell'ordinanza di cui al comma 1. Per ridurre i tempi per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza sono previsti termini abbreviati per l'approvazione del progetto medesimo.

Il comma 3 prevede che l'autorizzazione decada se non si ottempera alla ordinanza nei termini assegnati e non vengano realizzate le opere di risistemazione ambientale entro 180 giorni dall'approvazione del relativo progetto; la decadenza è prevista inoltre se vengono rilevate ulteriori difformità a seguito di un nuovo accertamento. Per quanto riguarda i beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune, si ribadisce che, oltre all'autorizzazione, decade anche la concessione.

Il comma 4 circoscrive l'applicabilità della disposizione alle difformità eseguite sino alla data della sua entrata in vigore.

Il comma 5 ammette la possibilità di autorizzare un nuovo progetto di coltivazione ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 35/2015 nei limiti e alle condizioni previsti nel piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 37 del 2015

Il comma 6 impegna i comuni all'eventuale adeguamento delle autorizzazioni rilasciate in conformità al progetto autorizzato.